DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1981

che autorizza la Repubblica italiana ad accordare una deroga all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1463/70, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, per i veicoli di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 543/69

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/790/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2828/77 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il governo italiano ha richiesto alla Commissione l'autorizzazione di accordare una deroga all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 per i veicoli di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [3];

considerando che tale misura non potrà avere nessuna ripercussione sulla concorrenza nel settore dei trasporti di merci su strada e che d'altronde essa non potrebbe in alcun modo compromettere la realizzazione degli obiettivi della normativa sociale relativa ai trasporti stradali;

considerando che i veicoli summenzionati, il cui numero è del resto molto limitato, sono destinati a trasporti per conto proprio, la cui incidenza economica è di lieve entità, e che inoltre essi sono di solito utilizzati su brevissime distanze, per cui la durata del lavoro dei conducenti è limitata;

considerando che i trasporti in questione non sono destinati a beneficiare delle deroghe relative all'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 e che, conseguentemente, essi resteranno interamente soggetti alle norme di quest'ultimo regolamento ed in particolare a quella relativa all'utilizzazione del libretto individuale di controllo per i conducenti;

considerando che tale misura si riferirà unicamente alla circolazione dei veicoli interessati in territorio nazionale e non sarà estesa alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad accordare una deroga all'applicazione delle norme del regolamento (CEE) n. 1463/70 ai veicoli di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 543/69.

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione le disposizioni adottate in esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1981.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 5.
[3] GU n. C 73 del 17. 3. 1979, pag. 1 (versione codificata).